

Milano, 03 Marzo 2023

BONUS ENERGIA IMPRESE: COMUNICAZIONE ENTRO LA SCADENZA DEL 16 MARZO 2023

Le imprese beneficiarie dei bonus energia relativi agli ultimi mesi dell'anno scorso devono comunicare i crediti maturati all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023. Nessun adempimento per chi ha già optato per la cessione o li ha già utilizzati. Modello e istruzioni da seguire dall'Agenzia delle Entrate

Con il **provvedimento del 16 febbraio 2023**, l'**Agenzia delle Entrate** ha approvato il **modello e le istruzioni** che le imprese beneficiarie dei **bonus energia** relativi agli ultimi mesi dello scorso anno devono utilizzare per la **comunicazione dei crediti maturati**. Per procedere c'è tempo fino al **16 marzo 2023** e chi non rispetta la **scadenza** perde il diritto a beneficiare delle somme residue. Nessun **adempimento comunicativo** è dovuto da parte di coloro che hanno già utilizzato gli importi a disposizione o hanno optato per la cessione del credito.

In base a quanto previsto dall'**articolo 1 del Decreto Aiuti quater**, le imprese beneficiarie dei **bonus energia** relativi agli ultimi mesi del 2022 devono comunicare i **crediti maturati entro la scadenza del 16 marzo 2023**.

Oggetto dell'adempimento sono le seguenti agevolazioni:

Riferimento normativo	Bonus energia	Periodo di riferimento
Articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	dicembre 2022
Articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	ottobre e novembre 2022
Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	terzo trimestre 2022
Articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022	Credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante	Quarto trimestre 2022

Nel **provvedimento numero del 16 febbraio 2023**, si legge:

“Per consentire l'invio all'Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione, con il presente provvedimento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione”.



Le **imprese** interessate possono effettuare l'invio direttamente o affidandosi ad un soggetto incaricato fino alla **scadenza del 16 marzo 2023**; solo eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

La trasmissione può essere effettuata tramite il **servizio web** o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modello, tra gli altri, devono essere indicati i seguenti **dati**:

- il codice che identifica il credito;
- l'importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;
- l'ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per ciascun credito d'imposta, il beneficiario invia **una sola comunicazione valida**, per l'**intero importo del credito maturato** nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale somma già utilizzata in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Nelle **istruzioni** sulla comunicazione vi è un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d'imposta.

Chi ha già utilizzato per intero i **bonus energia** a disposizione non deve procedere con la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** entro la **scadenza del 16 marzo 2023**.

Stessa regola vale per chi ha comunicato la **cessione dei crediti d'imposta maturati**.

Le imprese tenute all'invio, invece, perdono il **diritto a beneficiare delle somme residue** se non rispettano il termine previsto.

E, a partire dal 17 marzo 2023, se l'impresa utilizza un **bonus energia in compensazione** superiore all'importo comunicato, il **modello F24** viene scartato.

I crediti d'imposta maturati per l'acquisto di **prodotti energetici** possono essere utilizzati indicando gli **appositi codici tributo** entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Bonus energia	Periodo di riferimento	Scadenza utilizzo
Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	dicembre 2022	30 settembre 2023
Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	ottobre e novembre 2022	30 settembre 2023
Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale	terzo trimestre 2022	30 settembre 2023
Credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante	Quarto trimestre 2022	30 giugno 2023

Tutti i dettagli e le istruzioni sull'adempimento previsto per le imprese beneficiarie dei bonus energia sono illustrati nel testo integrale del **provvedimento del 16 febbraio 2023**.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SPORT

Come già riportato in una nostra e-mail del 28 febbraio 2023 dedicata alla conversione in Legge del decreto Milleproroghe, ricordiamo in questa Newsletter che l'aspetto senz'altro di maggior rilievo relativo alla conversione del Decreto Milleproroghe in materia di sport (art. 16 Legge 14/2023) riguarda l'ambito del differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della Riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (D. Lgs. 36/2021). E' stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell'area del dilettantismo, che **la quota COMPLESSIVA esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo di imposta 2023, è comunque pari a 15.000 euro** (fino all'anno scorso l'esenzione si fermava a 10.000 euro), sebbene l'applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno.

Ricordiamo anche che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la precedente disciplina attualmente ancora in vigore prevedeva, oltre i 10.000 euro esenti, l'assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (oltre alle addizionali regionale e comunale) e l'applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/2021), dopo i 15.000 euro esenti, dispone da subito l'applicazione della tassazione ordinaria (lettera a-bis, comma 1 – nuova) e non più alcuna ritenuta. Quindi, considerata l'entrata in vigore della Riforma a partire dal 1° luglio 2023, il collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepisca compensi esenti per 10.000 euro, nel prosieguo dell'anno, con il nuovo inquadramento lavoristico potrà cumulare al massimo ulteriori 5.000 di compensi che non concorrono alla formazione del reddito. Così come, se il collaboratore sportivo avrà percepito fino al 30 giugno 2023 compensi sportivi quali redditi diversi per un totale di 5.000 euro, potrà per i restanti sei mesi del 2023, percepire in fascia esente come reddito da lavoro sportivo ulteriori 10.000 euro. Ed è chiaro che, qualora il collaboratore abbia percepito già nel primo semestre più di 10.000 euro, e quindi sull'eccedenza abbia subito le ritenute stabilite dall'art. 25 della Legge 133/1999, potrà comunque fruire nel secondo semestre di una ulteriore quota non imponibile di 5.000 euro.

Relativamente all'aspetto contributivo, la Legge di Conversione non interviene a regolare il passaggio del regime ai fini previdenziali; si può quindi ritenere, in attesa di opportune precisazioni, che la fascia di esenzione contributiva fino a 5.000 per il lavoro sportivo si possa calcolare sulle somme corrisposte a tale titolo a partire dal 1° luglio 2023, a prescindere dagli importi percepiti fino al 30 giugno 2023 a titolo di reddito diverso. Inoltre, la Legge di Conversione non ha modificato la norma di salvaguardia introdotta con l'art. 35 co. 8-quater del D. Lgs. 36/2021; di conseguenza, in relazione ai rapporti di lavoro sportivo ex art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir iniziati prima del 1° luglio 2023, non si dà luogo a recupero contributivo.

Infine, ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente è sempre tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

ASSEMBLEE SOCIETARIE ANCORA POSSIBILI CON LE MODALITA' COVID

Il DL Milleproroghe 2023 riapre, fino al 31 luglio 2023, il termine (di cui all'articolo 106, D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020), scaduto il 31 luglio 2022, entro il quale si può approfittare delle modalità "emergenziali" di svolgimento delle assemblee societarie (in quanto introdotte nel corso dell'epidemia da Covid-19), vale a dire che fino all'ultimo giorno del luglio 2023 possono essere «tenute»:

le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;

le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società emittente.

È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea è «convocata», eliminando, con ciò, ogni discussione sul punto se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Inoltre, è disposto che, in deroga alla normativa che impone di approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile), l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In conseguenza, dunque, della proroga al 31 luglio 2023:

1. mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative:

il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza ;

l'intervento in assemblea possa essere effettuato tramite mezzi di telecomunicazione ;

l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio ;

2. mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

3. le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:

possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto ;

possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno attraverso sistemi di telecomunicazione) ;

4. la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per:

le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

le banche popolari e le banche di credito cooperativo;

le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

L'articolo 106, D.L. 18/2020 conteneva originariamente una scadenza al 31 luglio 2020, poi prorogata, per effetto di un intreccio normativo particolarmente complicato, dapprima al 15 ottobre 2020 e, in seguito, al 31 dicembre 2020, al 31 marzo 2021, al 31 luglio 2021, al 31 dicembre 2021 e, infine, al 31 luglio 2022.

PERDITE CON RIPIANO POSTICIPATO ANCHE PER I BILANCI 2022

Interessate società di capitali e cooperative anche se il capitale va sotto il limite legale.

Situazione economica da monitorare se è a rischio la continuità aziendale.

In fase di predisposizione dei bilanci 2022 occorre considerare che la norma relativa alla sterilizzazione delle perdite, già sperimentata per gli esercizi 2020 e 2021, è stata prorogata anche per il 2022 dal D.L. Milleproroghe.

La norma proroga semplicemente, anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal Decreto-Legge 23 del 2020.

Vediamone la portata ed il risvolto pratico sui bilanci attualmente in chiusura.

La disposizione si applica alle società di capitali (Spa e Srl), nonché alle cooperative e riguarda sia la riduzione del capitale per perdite (se superiori ad un terzo), sia quelle per cui il capitale scende al di sotto del limite legale.

In particolare, per le società di capitali vige, in situazioni ordinarie, l'obbligo di intervenire da parte dell'assemblea nel caso di perdite superiori al terzo del capitale nonché nel caso, ben più grave, di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, che va ridotto e poi aumentato ad un importo non inferiore al minimo legale. In ambedue i casi è quindi stabilito che le sistemazioni siano posticipate al quinto esercizio successivo e siano di appannaggio dell'assemblea che approva i relativi bilanci. Peraltro, fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4 (per le società di capitali) e 2545-duodecies del Codice civile (per le cooperative). Infine, le perdite emerse negli esercizi in corso debbono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Adesso questa disposizione deve essere collocata nell'ambito dei bilanci 2022 nel caso in cui si opti per la sterilizzazione. Ricordiamo che gli amministratori devono predisporre una relazione da includersi nella relazione sulla gestione, al fine di illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, anche per ciò che concerne la tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. Massima cautela andrà posta laddove la sterilizzazione sia stata sfruttata anche negli esercizi 2020 e 2021.

Ciò in quanto la deroga al requisito della continuità aziendale che era espressamente prevista (per via del Covid) per il 2020 ora non è stata più richiamata. Quindi, è opportuno considerare se le perdite incorse sono determinate da una problematica che lascia supporre un venir meno della continuità aziendale oppure se la stessa è comunque presente. Non c'è dubbio, infatti, che se si incorre in perdite ascrivibili a fattori ben precisi, ma comunque tali da non comportare profili di assenza della continuità aziendale, gli amministratori potranno valutare il rinvio delle perdite con maggiore serenità. Senza nulla togliere al fatto che la gestione andrà ben monitorata.

Ma se, invece, le perdite fanno presupporre che la continuità aziendale sia dubbia o compromessa, allora la cautela degli amministratori dovrà essere ben superiore, volta in ogni caso a tenere monitorata la situazione economico-finanziaria in intervalli temporali ripetuti e ravvicinati, per valutare altresì se vi sia la necessità di accedere a strumenti di composizione della crisi d'impresa. Sotto questo profilo il fatto di dotarsi di meccanismi di controllo di gestione e di reportistica aziendale appare di fondamentale importanza.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ESTESA AL 2023

Sospensione degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali estesa ai bilanci 2023: è quanto prevede l'articolo 3, comma 8, del decreto Milleproroghe 198/22.

È riproposto, per le imprese *Oic adopter*, quanto già previsto per i bilanci 2020 e 2021 e, più recentemente, per quelli 2022 dal decreto Sostegni ter, Legge 25/2022. L'utilizzo di questa norma, già critico per i bilanci 2022, ora reiterato per i bilanci 2023, impone alcune considerazioni, valide per entrambe le annualità.

Già per i bilanci 2022 si tratta di una possibilità più teorica che pratica, tenendo conto che non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale: potrebbe (forse) interessare poche imprese, per esempio alcune colpite dagli effetti della guerra in Ucraina. Da rammentare che le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi 2020 e 2021, devono tenere conto dell'effetto sui bilanci successivi. L'ammortamento slitta di un anno (due se applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene; in caso contrario, le quote

di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.

Per i bilanci 2022 le imprese possono applicare le regole contabili utilizzate nei bilanci precedenti del documento Interpretativo 9 dell'Oic: regole che potrebbero valere anche per i bilanci 2023. Ma vediamo l'applicazione pratica. Dagli esempi contenuti nel documento, si evince che la sospensione degli ammortamenti è legata alla parte "alta" del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).

Un esempio riguarda una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l'anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l'albergo e di ammortizzare gli altri fabbricati.

Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l'effetto economico derivante dalla chiusura di sei mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50% della stessa per tutte le immobilizzazioni. In queste situazioni la sospensione parziale degli ammortamenti può essere giustificata da situazioni oggettive, legate all'utilizzo dei cespiti: ma in questi casi si rientra nelle regole generali del Codice civile (articolo 2426, n. 2) e nel principio contabile Oic 16.

Sembra difficile, invece, non contabilizzare gli ammortamenti nella situazione dell'esempio 1A del documento Oic: l'esempio riguarda un'impresa che decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto della pandemia che decide di applicare l'aliquota di ammortamento pari a zero. Infatti, non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale e la pandemia sembrerebbe alle spalle.

DAL 2020 E-FATTURA SENZA DEROGHE

Obbligo per chi nel 2021 era sotto i 25.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024 scatta l'obbligo di fattura elettronica per i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le Asd, anche se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

Tale lettura del dato normativo (articolo 18 del DL 36/2022) trovava già fondamento nelle indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 26/E/2022, la quale sottolineava l'eliminazione degli esoneri soggettivi all'utilizzo obbligatorio del tracciato xml di fatturazione, seppure con una progressività così determinata.

A regime, e quindi a partire dal 2024, l'obbligo di presentare l'esterometro non prevederà alcuna esclusione soggettiva.

Nel frattempo, dal 1° luglio 2022 l'estensione dell'obbligo vale per i soggetti che nell'anno precedente (e quindi nel corso del 2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, disponendo altresì che la stessa estensione riguarderà dal 1° gennaio 2024 tutti i restanti soggetti (ovvero le cosiddette micro-partite Iva).

Nel medesimo documento di prassi, sempre in riferimento all'esterometro, è stato precisato che l'estensione in corso d'anno 2022 a soggetti prima esclusi ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che l'obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Quindi, conclude l'Agenzia, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non scontrerà più alcuna deroga di ordine soggettivo. Appare pertanto accertato come i contribuenti prima esclusi, non obbligati dal 1° luglio 2022 perché con ricavi o compensi del 2021 inferiori al limite indicato, saranno tenuti esclusivamente a decorrere dal 2024, non rilevando ai fini dell'avvio dell'obbligo di e-fattura quanto percepito nel corso del 2022.

Tale conclusione, che era già stata sottolineata in un precedente intervento su queste stesse pagine, non era, però, così scontata e aveva dato luogo a notevoli dubbi da parte delle associazioni di categoria. Proprio per questo l'Agenzia ha voluto togliere ogni dubbio sul tema e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Faq 150, che ribadisce in modo chiaro ed inequivocabile il principio.

Ovviamente le regole sopra esposte non modificano, tuttavia, l'assetto normativo esistente in materia di fatturazione elettronica verso la PA, per la quale resta inalterato l'obbligo, già fissato dall'origine, per i forfettari di emettere fatture elettroniche per certificare le specifiche transazioni.

FORFETTARIO: OLTRE I 100.000 EURO USCITA DAL REGIME NELLO STESSO ANNO

Con ricavi tra 85.0000 euro e 100.000 euro la cessazione è prevista dall'anno successivo così come le conseguenze ai fini Iva.

La Legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, innalzando da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi per l'accesso e la permanenza nel regime. La misura è in vigore da quest'anno. Viene prevista, contestualmente, la cessazione del regime forfettario dall'anno stesso in cui i ricavi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ipotesi, l'Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite. La norma, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti per l'applicazione del regime, determina che: in caso di ricavi di ammontare tra 85.000 euro e 100.000 euro il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo; in caso di ricavi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso. Ecco alcuni casi pratici.

Primo caso

Un contribuente, in regime forfettario nel 2022, riceve a gennaio 2023 una fattura per servizi effettuati da prestatore UE (datata 2022). Nel 2023 il contribuente ritorna al regime di tassazione ordinario. Vediamo quali sono le modalità da seguire, sul piano Iva, in relazione alla fattura ricevuta nel 2023.

Il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione di avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale) e di possesso di una valida fattura (requisito formale). Tuttavia, considerato che la fattura è datata al 2022, occorre fare riferimento alle condizioni oggettive e soggettive esistenti al momento in cui l'imposta è divenuta esigibile, ovvero l'operazione si considera effettuata. Poiché in tale anno il committente era in regime forfettario – dunque risentiva dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti relativa a tale regime – pur ricevendo la fattura nell'anno d'imposta successivo (2023), quando è fuoriuscito dal regime, non potrà detrarre l'imposta in quanto il suo diritto non può dirsi proprio sorto.

Secondo caso

Un professionista in regime forfettario nel 2023 emette una prima fattura di 80.000 euro. Deve poi emettere una seconda fattura di 80.000 euro. Vediamo come potrebbe gestire la fatturazione, considerando che con la seconda fattura supera la soglia dei 100.000 euro, implicando l'uscita in corso d'anno dal regime.

Come sottolineato sopra, la Legge di Bilancio 2023 prevede l'uscita immediata dal regime forfettario se i ricavi/compensi percepiti superano i 100.000 euro. Ciò comporta l'applicazione dell'Iva a partire dalle operazioni effettuate che implicano il superamento del limite. I soggetti che supereranno la soglia di 85.000 euro, ma non quella di 100.000 euro, usciranno invece dal regime dall'anno successivo. Pertanto, nel caso di specie, l'emissione della seconda fattura di 80.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario con effetti immediati. Se si vuole evitare di perdere i



benefici del regime forfettario bisogna, quindi, verificare se in relazione al contratto sia possibile individuare dei criteri diversi di maturazione del corrispettivo.

Terzo caso

I contribuenti in regime forfettario non addebitano l'Iva in rivalsa in fattura, documento pertanto soggetto ad imposta di bollo. Qualunque sia la natura del riaddebito, è stato chiarito nella risposta 428/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Con tale pronuncia, l'Agenzia, con conclusioni non del tutto condivisibili, giunge a dire che il riaddebito al cliente fa parte integrante del suo compenso, risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito. Questa conclusione, se per il forfettario comporta solo degli effetti sulla cassa, per un soggetto in regime ordinario ha effetti contestuali per Iva, cassa e ritenute.

IL PIANO PER SPORT E STUDIO CHE IMPEGNA DUE ESERCIZI

Una Giunta comunale ha deliberato, per la prima volta, il piano del diritto allo sport ed allo studio. Tale piano copre il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023, ossia una parte (quattro mesi) dell'anno 2022, con i relativi impegni economici, ed una parte (otto mesi) del 2023, con i relativi impegni economici. Sono state pure deliberate le bozze delle convenzioni - successivamente sottoscritte con associazioni sportive, scuola materna paritaria ed istituto comprensivo - che prevedevano contributi spalmati per competenza su due esercizi. Il segretario comunale ha comunicato che la loro approvazione, trattandosi - in entrambi i casi - di atti programmatori dell'ente, non sarebbe di competenza del Consiglio comunale ma della Giunta, nonostante quanto indicato al punto I dell'articolo 42 del Tuel (Testo unico degli enti locali, D. Lgs. 267/2000), in ordine agli impegni imputati a due esercizi, in quanto vi sarebbero una discrezionalità dell'ente e motivazioni «risalenti all'economia dell'azione amministrativa». Si è chiesto il parere di un esperto su quanto dichiarato dal Segretario.

Salve diverse indicazioni della normativa regionale sul punto, si ritiene che nella materia descritta dal quesito sia più coerente con la legislazione statale di riferimento l'attribuzione della relativa deliberazione al Consiglio comunale, a norma dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. Secondo la lettera b) di tale disposizione normativa, infatti, sono di competenza del Consiglio comunale gli atti che riguardino «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie», e, quindi, anche i programmi o piani del diritto allo sport ed allo studio sembrerebbero rientrare nel suddetto elenco. Inoltre, alla lettera i) della norma citata, si precisa che sono altresì atti di competenza del Consiglio le «spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo»: anche tale circostanza pare un'ulteriore conferma della competenza del Consiglio. Si ritiene, infine, che vi siano motivazioni relative all'opportunità che i piani per il diritto allo sport ed allo studio (e i relativi impegni economici) vengano «trattati» dal Consiglio comunale, essendo materie in merito alle quali sembra auspicabile un dibattito che coinvolga anche le minoranze.

I FONDI STATALI PREVISTI PER IL SETTORE SPORTIVO PER IL TRIMESTRE 2023-2025

Il 15 febbraio 2023 la Corte dei Conti ha deliberato il “Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025”
Per il mondo sportivo questa notizia è importante per due motivi:



1. E' possibile conoscere quali siano i fondi che vengono controllati direttamente dallo Stato ed in che forma verranno pubblicati. In questo modo, si saprà come il settore verrà coinvolto in modo diretto o indiretto. Da pagina 17 si trovano i bandi/interventi soggetti a controllo - anno 2022, 2023, 2024, 2025. Nella lista troviamo "Sport e Inclusione" e molte altre future opportunità che possono includere sia gli immobili, sia i servizi sportivi in rispettive tematiche di efficientamento energetico, valorizzazione dei beni strutturali ed inclusione sociale.

2. E' possibile conoscere quali sono quei fondi che attualmente, o a breve, saranno sotto indagine. Per questo motivo si possono ottenere risposte ad eventuali ritardi e/o sospensioni. Da pagina 45 si trovano i bandi/interventi oggetto di indagini, tra cui "Sport e periferie".

Notizia <https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=7be4cc2b-db69-4d49-a307-fe43a6ab896f>

Delibera

<https://www.corteconti.it/Do>

ATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO CON REGISTRAZIONE ONLINE DAL 07 MARZO 2023

L'Agenzia delle Entrate estende i servizi telematici per altri contratti

Potrà essere fatta online la registrazione dei contratti preliminari di compravendita, senza cioè bisogno di recarsi presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per registrare i contratti entro 30 giorni dalla stipula. Per i contribuenti non obbligati alla registrazione telematica, resta ferma la possibilità di presentare il modello Rap (registrazione di atto privato), presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, unitamente al contratto ed agli eventuali allegati.

Con provvedimento del 1° marzo 2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati approvati i moduli aggiuntivi del modello Rap, da usare per chiedere la registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita. Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Dal 20 dicembre 2022, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile gratuitamente una procedura web per la compilazione e la presentazione del modello Rap. Questa procedura, già utilizzabile per la registrazione dei contratti di comodato d'uso, potrà essere usata dal 7 marzo 2023 per registrare i contratti preliminari di compravendita. Con il provvedimento del 1° marzo 2023 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello Rap. Il modello può essere presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Come specificato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, per chiedere la registrazione in via telematica, basta indicare nel nuovo modello Rap i dati necessari ed allegare in un unico file, in formato Tif e/o Tiff e Pdf/A (Pdf/A-1a o Pdf/A-1b), i seguenti documenti:

- copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle Parti. Il testo dell'atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio, in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario, la richiesta di registrazione online non andrà a buon fine (verrà rilasciata un'apposita ricevuta) ed il contribuente dovrà recarsi presso l'Ufficio per completare la registrazione dell'atto;

- copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio, scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

I PRODOTTI DEL PIANO PER LO SPORT SOCIALE

Dal 24 febbraio 2023 sono attive le piattaforme per l'inserimento delle candidature dei quattro avvisi del Piano per lo sport sociale.

Fino al 24 marzo 2023 si possono presentare i progetti relativi ai quattro avvisi del Piano per lo sport sociale:

- Sport di Tutti – Inclusione
- Sport di Tutti – Quartieri
- Sport di Tutti – Parchi
- Sport di Tutti – Carceri.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Sport e Salute SpA al seguente link: <https://lnkd.in/dzAjqUe>

ROTTAMAZIONE QUATER: IL PROSPETTO INFORMATIVO

Per conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata, è possibile richiedere il Prospetto informativo in area riservata o tramite il form in area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In tema di **Rottamazione quater**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che è possibile richiedere il **prospetto informativo** in area riservata o tramite il form in area pubblica.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge 197/2022. Il documento contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione.

Il Fisco ricorda che nel documento non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per **procedure esecutive** già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l'Agente della Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Vi sono due modalità alternative per richiedere il Prospetto informativo: l'**area riservata** e l'**area pubblica**.

Se viene richiesto il prospetto informativo in area riservata:

- si visualizza immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico;
- nelle successive 24 ore si riceve una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Se viene richiesto il prospetto informativo in area pubblica:

- si riceve una prima e-mail all'indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta ed i suoi riferimenti identificativi;
- infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI: I PAGAMENTI DAL 20 MARZO 2023

Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi: pubblicato il decreto con le regole. In arrivo i pagamenti

Il Dipartimento per lo Sport, con notizia del 15 febbraio 2023, ha informato del fatto che i pagamenti dei contributi riconosciuti in favore dei beneficiari del Fondo perduto impianti sportivi saranno erogati a partire dal 20 marzo 2023.

Ricordiamo che, in data 1° agosto 2022 era stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il DPCM del 30.06.2022 con le **modalità ed i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto** in favore delle **Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi**, per l'importo complessivo di euro 53.000.000,00.

Il termine per la presentazione delle domande era **il 31 agosto 2022**.

Ecco un riepilogo delle regole di detta agevolazione.

Fondo perduto gestori impianti sportivi: i beneficiari

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le **Associazioni e le Società Sportive** che

- alla data del 02.03.2022 risultavano **iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche**,
- e che risultavano, alla data di pubblicazione del decreto, **affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva**
- e che avessero per **oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi**.

Si ricorda che i beneficiari dovevano presentare le domande agli Organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta la documentazione a supporto. A loro volta, gli Organismi affilianti dovevano presentare al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute ed istruite positivamente, mediante compilazione di un format, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Fondo perduto gestori impianti sportivi: i presupposti oggettivi

Potevano avere accesso al contributo i soggetti beneficiari, che soddisfacessero i seguenti presupposti oggettivi:

1. **gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;**
2. **avere un numero di tesserati**, presso le Federazioni Sportive pari ad almeno
 - 200 unità se tesserati con EPS
 - o 30 unità se tesserati con FSN;
3. **presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato** con la quale si attestasse che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo erano conformi a quanto dichiarato;
4. **presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista** che attestasse il numero di tecnici sportivi dilettanti che avevano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: IL PUNTO SU ALIQUOTE E TEMPISTICHE

Il punto della situazione sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ed industria 4.0. Aliquote e verifica delle tempistiche per il completamento degli investimenti.

La norma relativa alle agevolazioni sugli investimenti dei beni strumentali ed industria 4.0 ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.

Con la recente approvazione del Decreto Milleproroghe 2023, viene concesso **più tempo per l'effettuazione degli investimenti di beni strumentali nuovi prenotati nel 2022. Il nuovo termine per la consegna dei beni** (sia ordinari che 4.0) viene infatti **prorogato** dal 30.09.2023 (in precedenza era al 30.06.2023) **al 30.11.2023**.

Pertanto, le imprese che hanno ordinato entro il 31 dicembre 2022, con pagamento di un acconto pari almeno al 20%, beni strumentali materiali con le caratteristiche dell'allegato A) alla Legge 232/2016 oppure beni materiali ed immateriali "ordinari" (cioè non 4.0) previsti dal comma 1055 della Legge 178/2020, **possono usufruire del credito di imposta previsto dal comma 1057 della Legge 178/2020 qualora effettuino l'acquisto entro il 30 novembre 2023**.

Ricordiamo, infine, che per effetto del decreto Aiuti (Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50), il legislatore aveva **esteso l'orizzonte temporale di applicazione del contributo 4.0, ma riducendo l'entità del beneficio dal 2023**.

Allo stato attuale della normativa il credito sui nuovi investimenti prevede:

- Per i **beni "ordinari"** (quindi non qualificabili come 4.0) sia **materiali che immateriali**, un credito pari al **6%** dell'investimento (con un limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali) purché:
 - l'investimento sia **completato entro il 31.12.2022**,
 - oppure, il **bene sia consegnato entro il 30.11.2023** ma con **prenotazione effettuata entro il 31.12.2022**, quindi con **acconto del 20%** versato ed accettazione dell'ordine da parte del fornitore entro il 31.12.2022.

Il credito si azzererà del tutto per gli investimenti effettuati nel 2023.

- Per i **beni materiali "4.0"** (ossia i beni di cui alla tabella A della Legge 232/16) l'entità del credito per gli investimenti completati nel 2022 o "prenotati" nel 2022 e consegnati entro il 30.11.2023 è pari al **40%** fino a 2,5 milioni di euro, **20%** fino a 10 milioni di euro e **10%** oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Dal 2023 il credito di fatto **si dimezza (20% - 10% - 5%)**, mantenendo una logica decrescente in ragione dell'ammontare investito.

- Per i **beni immateriali "4.0"** (tabella B della Legge 232/16) il credito **per l'anno 2022** era stato potenziato al **50%** (e con una spesa massima di 1 milione di euro). Anche in questo caso vale il periodo di proroga con **consegna al 30.11.2023**, purché vi sia l'acconto del 20% versato entro il 31.12.2022. **Dal 2023** il credito **scende al 20%**.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2023: DOMANDE DAL 1° MARZO 2023

Bonus pubblicità 2023: tutte le novità e le regole per presentare domanda entro il 31 marzo 2023.

Con avviso del 24 febbraio 2023 il Dipartimento per l'editoria ha comunicato che **dal 1° al 31 marzo 2023** è possibile inviare la **"Comunicazione per l'accesso"** al **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2023**:

- attraverso i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate,
- utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare",
- accessibile con SPID, CNS o CIE.

Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

Ricordiamo che dal 2018 è stato istituito un **credito d'imposta per:**

- le imprese,
- i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,

in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "*de minimis*".

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Si ricorda che l'art 25 bis del DL n 17/2022 c.d. "Decreto Energia", convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, **ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall'anno 2023**, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella **misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online**, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

Si specifica che, rispetto all'anno 2022, quindi:

- **viene ripristinato il "regime agevolativo ordinario"**, con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione;
- *non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.*

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al DPCM n 90/2018.

L'agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato "*de minimis*" ed al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall'art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato".

DOMANDE E RISPOSTE

“Siamo un'associazione sportiva in regime di Legge 398/1991. Abbiamo visto che ci sono dubbi sull'applicazione dell'Iva nei corsi di nuoto e chiediamo se, nel nostro caso, di corsi di mountain bike (mtb), agli atleti da noi tesserati e agli associati i costi di frequenza possano essere fatturati con fattura elettronica in esenzione da Iva, ex articolo 10 del DPR 633/1972, o debbano essere assoggettati ad Iva al 22%”.

Facendo riferimento alla risposta ad interpello 162/2020 della Direzione Centrale piccole e medie imprese dell'Agenzia delle Entrate, e considerato che la normativa italiana è stata adeguata a quella comunitaria, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE C-449/17 del 14 marzo 2019, appare chiaro che i corsi di istruzione in ambito sportivo, come i corsi di mountain bike, possono godere di esenzione Iva solamente se a seguito di tali corsi venga rilasciata una patente idonea a qualificare professionalmente il corsista.

In funzione di ciò, nel caso specifico l'imposta è dovuta se la formazione è a scopo ricreativo o sportivo, mentre non è dovuta (essendo esente ex articolo 10, comma 1, n. 20, della Legge 633/1972) se è a scopo professionale e, quindi, finalizzata allo svolgimento della professione di accompagnatore e/o maestro di Mtb. Occorre, inoltre, tenere presente che, in tale ultimo caso, al termine del corso di specializzazione, deve essere rilasciato un diploma di qualifica professionale attribuito da una Federazione sportiva o da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

“Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta "Formazione 4.0", l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Per “spese effettivamente sostenute” si intendono le spese pagate secondo il criterio di cassa oppure secondo quello di competenza (articolo 109 del Tuir, Dpr 917/1986)?

In tale secondo caso, se un'impresa (con regolarità contributiva) non paga i dipendenti, può utilizzare il credito "Formazione 4.0", calcolato sul costo del lavoro non remunerato?”

Ai fini dell'imputabilità delle spese rileva il principio di competenza, ex articolo 109 del Tuir (Dpr 917/1986). Tale criterio va comunque applicato in conformità al principio - previsto espressamente dalla norma - secondo cui le spese devono essere "effettivamente" sostenute. Ne deriva che al quesito deve essere data risposta negativa.

Nel caso descritto, l'azienda non può fruire del credito d'imposta in esame, in quanto l'articolo 6, comma 1, del DM 4 maggio 2018 precisa che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, «l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili» e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione. Gli fa eco la relazione illustrativa del provvedimento, secondo cui la prevista attività di certificazione «consiste propriamente nella verifica dell'effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili» e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Il legislatore si è, quindi, preoccupato di verificare che le spese rientranti nella base di calcolo dell'agevolazione siano state sostenute “effettivamente”.



“Un contribuente che ha presentato ricorso/reclamo per cause sotto i 50.000 euro, e che - alla data di entrata in vigore della Legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023) - rientra nei 90 giorni concessi all'Amministrazione finanziaria per mediare, può chiedere l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo invocando l'articolo 1, comma 180, della stessa Legge 197/2022 sugli importi delle imposte frutto di mediazione? L'atto, in questi 90 giorni, può considerarsi non impugnato, non essendo ancora stato depositato il ricorso in Corte di giustizia tributaria?”

La risposta al primo quesito è negativa. Infatti, possono beneficiare dell'adesione agevolata stabilita dall'articolo 1, commi 179-185, della Legge di Bilancio per il 2023, con riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo, soltanto le seguenti quattro ipotesi:

- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione, consegnati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex articolo 5-ter D. Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento notificati fino al 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento non impugnati ed ancora impugnabili al 1° gennaio 2023.

Per tali ultimi due casi, si tratta di atti di adesione relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge, ed a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Deve trattarsi, quindi, di atti ancora impugnabili al 1° gennaio 2023. Pertanto, non devono essere decorsi, al 1° gennaio 2023, i 60 giorni per il ricorso. Uguali considerazioni valgono per gli accertamenti del valore fino a 50.000 euro, soggetti a reclamo/mediazione ex articolo 17-bis D. Lgs. 546/1992.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

